DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI

Art. 3

I prodotti di seguito indicati, a decorrere dal 1 aprile 1970, sono esclusi dalla restituzione dell'I.G.E. alla esportazione e dalla corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, per essi previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni: voce tar. dog. ex 26.01 - f)..... Minerali di zinco voce tar. dog. ex 28.28 - i)..... Pentossido di va- nadio (anidride vanadica). voce tar. dog. ex 57.01 - c)..... Stoppa di canapa. voce tar. dog. ex 73.01..... Ghise gregge in lingotti, pani salmoni o masse. voce tar. dog. ex 73.02 - II - 1°..... Ferro nichelio.

Versione in vigore dal 5 maggio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli
Estremi	Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-d-imposta-generale-sull-entrata-d-imposta-di/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it